

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA E SERVIZI INTEGRATIVI

Delibera Commissario straordinario n. 38 del 17.05.2001

Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 19.04.2000

Dlibera Giunta Comunale n. 300 del 19.07.2004

Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n.109 del 05.02.07

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

CAPO II

SERVIZI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Art.2

Destinatari

Art. 3

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Art. 4

Definizione di Minimo Vitale

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

Art. 6

Beni mobili registrabili

Art. 7

Istruttoria della domanda

Art. 8

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

CAPO III

INTEGRAZIONE RETTA PER ADULTI INSERITI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 9

Definizione

Art. 10

Finalità

Art. 11

Domanda ed istruttoria

Art. 12

Retta a carico della persona assistita

Art. 13

Recupero del credito

Art. 14

Concorso dei parenti obbligati

Art. 15

Assistenza integrata sociale e sanitaria

Art. 16

Ammissione a beneficio

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 17

Assistenza in casi particolari

Art. 18

Utilizzo dei dati personali

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività sociali di assistenza economica che il Comune di San Benedetto del Tronto esplica nell'ambito degli interventi e servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, attribuiti ai Comuni con l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e dell'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione e quegli interventi rivolti ai minori in difficoltà a causa di carenti situazioni familiari, atti a favorire un armonico sviluppo sostenendo nel contempo la famiglia.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento socio-economico è determinata con riferimento ai criteri unificati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130.

Torna inizio

CAPO II SERVIZI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Art.2

Destinatari

I servizi di assistenza economica sono rivolti a:

cittadini residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto ;

stranieri e apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alla legge 286/98;

soggetti domiciliati o di passaggio nel Comune di San Benedetto del Tronto, ai sensi dell'art. 4 co.2 della L.R. 43/88;

minori non residenti reperiti in stato di abbandono sul territorio del Comune di S.B.T., ai sensi dell'art.403 del C.C.;

Le prestazioni e le attività di emergenza e pronto intervento nei confronti delle persone (cittadini italiani, stranieri o apolidi non residenti) che si trovino occasionalmente nel territorio comunale, sono erogate per il tempo strettamente necessario a consentire il rientro nel comune o nella nazione di appartenenza a cui compete l'intervento socio-assistenziale.

I soggetti, in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, **accedono prioritariamente** ai servizi di cui sopra;

Art. 3

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Comune di San Benedetto del Tronto attiva, se del caso, un sostegno alle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

a) "il sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;

b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;

c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dello stesso svolto quali ad esempio il ADM (assistenza educativa domiciliare rivolta ai minori) o l'esonero dal pagamento dei buoni pasto delle mense scolastiche.

Il Dirigente sulla base dello specifico progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e in base alle disponibilità di bilancio, determina con proprio atto il tipo di intervento di carattere economico più opportuno, stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il "sussidio" economico avente carattere continuativo può essere erogato per un periodo massimo di sei mesi, per un importo massimo di € 155,00 mensili, ed è previsto per quei soggetti che versano in precarie condizioni psico-fisiche, gravate da uno stato di disagio economico e/o sociale, opportunamente verificate e accertate dall'assistente sociale (ad esempio per soggetti dializzati) . L'erogazione del sussidio prevede altresì, laddove possibile e opportuno, la predisposizione di un progetto di reinserimento sociale del soggetto denominato "patto sociale", redatto in collaborazione con l'assistente sociale, al fine di restituire autonomia all'individuo stesso e al proprio nucleo familiare.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a € 310,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola volta.

Solo nel caso in cui, da parte dell'assistente sociale dell'Ente, si riscontrassero situazioni di particolare gravità (minacce alla stessa sopravvivenza dell'individuo o alla dignità della persona) si potranno prevedere deroghe al limite dell'ausilio economico sopra riportato .

Di tali agevolazioni potranno beneficiare anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali laddove sono presenti, o nella consegna di alimenti crudi, anche in accordo con associazioni esterne all'ente appartenenti al privato sociale e al volontariato.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertato dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 4

Definizione di Minimo Vitale

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di San Benedetto del Tronto assume, quale ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al "minimo vitale", l'importo annuo o **5.064,59 (reddito annuo pensionato assegno sociale)** da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui sopra.

Parimenti anche con riferimento al limite del minimo vitale, lo stesso potrà essere modificato dalla Giunta Municipale con proprio atto.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Attività Sociali, corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì , di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentono l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 6

Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 7

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è istruita dal Servizio Sociale Comunale, nella persona della competente assistente sociale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari dall'assistente sociale.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono effettuate, su disposizione del Dirigente del Settore Attività Sociali, indagini, anche a mezzo del corpo di Polizia Municipale.

L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Dirigente del servizio. Nella formulazione del progetto relativo all'erogazione del contributo economico terrà conto anche di eventuali spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio opportunamente documentate.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 3

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 8

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti, al soggetto interessato dall'intervento, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, anche per l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta fino al 4° grado, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune è obbligato, conseguentemente ad attuare nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni intervento consentito dalla legge per il recupero di quanto erogato.

CAPO III

INTEGRAZIONE RETTA PER ADULTI INSERITI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 9

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero degli adulti inseriti in una struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore delle persone che siano inserite nella rete dei servizi socio-sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui la persona, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 10

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente, a rischio di non autosufficienza, in situazione di handicap grave o di disturbo mentale che versi in

condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale di cui necessita, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 11

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, il richiedente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domanda, dove si deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune almeno per il periodo previsto dall'art.6 co.4 della L. 328/00.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dal richiedente sia direttamente con il proprio reddito, sia che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti ex art.433 C.C.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta fino al quarto grado, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 12

Retta a carico della persona assistita

La persona assistita è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di € 5164,57; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 13

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere, a mezzo dell'apposito ufficio legale comunale, su disposizione del dirigente del Settore Attività Sociali, specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esprimere quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5164,57;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitandone ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la procedura amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta tutte le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati per il recupero coattivo ai fini del presente regolamento.

Art. 14

Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.8. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dalla persona assistita, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale" fino a copertura del costo del servizio.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dal d. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15

Assistenza integrata sociale e sanitaria

Qualora alla persona ricoverata in istituto venga riconosciuta una patologia psichiatrica da apposita equipe medico psichiatrica della ASL, l'onere dell'assistenza di tipo sanitario, sarà a carico della ASL secondo quanto stabilito con Deliberazione di Giunta della Regione Marche n.2569 del 13/10/97 ad oggetto : "linee di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali".

Art. 16

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dal richiedente e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Dirigente in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale, nella persona dell'assistente sociale competente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 17

Assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica, riconducibile al capo II, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Sindaco sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 7 e seguenti del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere il paese di provenienza o di residenza.

Art. 18

Utilizzo dei dati personali

Qualunque l'informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.